

Bruxelles, 19 ottobre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0301(NLE)**

**14024/1/23
REV 1**

PECHE 430

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Si allega per le delegazioni una versione consolidata della proposta in oggetto.

Si invitano le delegazioni a verificare tale versione consolidata, che contiene le informazioni fornite sotto forma di documenti informali.

D'ora innanzi, eventuali osservazioni ulteriori dovrebbero fare riferimento alla presente versione consolidata.

N.B.: Per motivi tecnici il presente documento non contiene track changes.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
- (5) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l'MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2024 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme e gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.
- (6) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM") ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 31 maggio 2023³.
- (7) Per alcuni stock di cui al regolamento (UE) 2016/1139 il CIEM raccomanda di non effettuare catture oppure stima che, anche in caso di "zero catture", la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} non sarebbe comunque inferiore al 5 %. Tuttavia, se i TAC fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Tali specie sono caratterizzate da una mancanza di contingente che può far sì che uno o più pescherecci cessino l'attività di pesca anche se dispongono ancora di contingenti per altre specie. È quindi opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock al fine di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di pescare tutti gli stock in un'attività multispecifica in modo compatibile con l'MSY. I TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock, incoraggino a migliorare la selettività ed evitino le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
- (7 bis) Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra le specie⁴. Tale mescolanza riguarda indistintamente le specie gestite da un TAC dell'UE e le specie non gestite da un TAC dell'UE. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali. Per il 2024, il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale e salmone del bacino principale. Inoltre, secondo le stime del CIEM, per l'aringa del Golfo di Botnia e l'aringa del Baltico centrale è impossibile che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} sia inferiore al 5 %. Infine, il parere precauzionale del CIEM per il merluzzo bianco del Baltico occidentale indica un valore estremamente basso. Pertanto, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, i pescherecci dediti in particolare alla cattura della passera di mare e dello spratto cesserebbero le attività di pesca nel 2024. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare e spratto consentite entro i limiti dei TAC proposti è stimato rispettivamente a 24,5 milioni di

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

³ <https://doi.org/10.17895/ices.pub.c.6398177>.

⁴ ICES Fisheries Overviews, Baltic Sea ecoregion <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21646934>.

EUR e 38,4 milioni di EUR⁵. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dell'UE, segnatamente altre specie di pesce piatto, dovrebbero anch'esse cessare nel 2024. È quindi opportuno stabilire un TAC per le catture accessorie delle specie a contingente limitante, ossia aringa del Golfo di Botnia, aringa del Baltico occidentale, aringa del Baltico centrale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale, a determinate condizioni.

- (8) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, secondo le stime del CIEM la biomassa di tale stock continua a essere al di sotto del limite di riferimento per la biomassa di riproduzione al di sotto del quale è possibile che la capacità riproduttiva si riduca (B_{lim}) e ha registrato un aumento pressoché insignificante rispetto al 2022. Il CIEM raccomanda pertanto, per il quinto anno consecutivo, di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale⁶. In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e sopprimere nel contempo la deroga al periodo di chiusura per la riproduzione per l'aringa destinata al consumo umano catturata in attività di pesca con cernita, vista la chiusura della pesca mirata di aringa del Baltico centrale. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".
- (9) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha declassato il suo parere⁷ a parere precauzionale, viste le persistenti incertezze ivi contenute. Secondo i dati attuali lo stock sembra essersi attestato al di sotto del valore B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il suo minimo storico nel 2022. Il parere precauzionale sulle catture è estremamente basso. In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e sopprimere nel contempo la deroga per l'aringa destinata al consumo umano catturata in attività di pesca con cernita, vista la chiusura della pesca mirata di aringa del Baltico centrale. È inoltre opportuno interrompere qualsiasi attività di pesca ricreativa. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".
- (10) Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il suo parere di non effettuare catture, ha limitato la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata nella sottodivisione CIEM 31 e ha ridotto di conseguenza il proprio parere sulle catture⁸. In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca al parere del CIEM e mantenere le misure correttive ad esse funzionalmente collegate.
- (11) Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera nella sottodivisione CIEM 32, per il salmone è stata introdotta nel 2019 una flessibilità tra zone limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32⁹. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno mantenere tale flessibilità.

⁵ Sulla base dei dati dell'EUMOFA relativi al prezzo di prima vendita e ai quantitativi di sbarchi, calcolati in media per gli anni 2019-2021 per determinati Stati membri, poi convertiti in un prezzo di prima vendita e infine moltiplicati per il contingente assegnato per il 2024 a uno Stato membro.

Il prezzo di prima vendita è il prezzo del pesce sbarcato che viene venduto o registrato presso un centro d'asta ad acquirenti registrati o a organizzazioni di produttori. Pertanto, il valore stimato basato sul prezzo di prima vendita indica il valore solo nella prima fase della catena del valore.

⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820497>.

⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820494>.

⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820596>.

⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820602>.

- (12) Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere invariate le restrizioni esistenti per tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte.
- (13) Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (14) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha ridotto la biomassa dello stock, il cui valore è ora inferiore al punto di riferimento al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (B_{trigger})¹⁰. Il CIEM dichiara inoltre che anche in assenza di catture la probabilità che lo stock scenda al di sotto del B_{lim} nel 2025 è pari al 9 %. In tali circostanze è opportuno chiudere le attività di pesca mirata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 e fissare a un livello basso le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".
- (15) Per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale, le stime del CIEM indicano una biomassa che, seppur aumentata, resta soltanto al 71 % del B_{lim} ¹¹. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del B_{lim} nel 2025. Il CIEM raccomanda pertanto, per il sesto anno consecutivo, di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale. In tali circostanze, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e sopprimere la deroga per i pescatori artigianali. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".
- (16) Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, secondo le stime attuali del CIEM lo stock è stato al di sotto del B_{lim} per la maggior parte degli scorsi 30 anni, compresi gli ultimi anni¹². Inoltre, anche in assenza di catture, la probabilità che lo stock resti al di sotto del B_{lim} nel 2025 è pari al 22 %. In tali circostanze è opportuno chiudere le attività di pesca mirata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 e fissare a un livello basso le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".
- (17) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del B_{trigger} e la pressione di pesca è al livello dell' F_{MSY} ¹³. Sempre secondo il CIEM, questo stock è mescolato a quello di aringa del Baltico centrale. Sulla base delle stime del CIEM, tale mescolanza è stata precedentemente presa in considerazione al momento di fissare le rispettive possibilità di pesca. Tuttavia, dato lo stato dello stock di aringa del Baltico centrale, il quantitativo di aringa del Baltico centrale che migra nel Golfo di Riga non dovrebbe essere aggiunto al TAC di aringa del Golfo di Riga per il 2024. In tali circostanze è opportuno fissare le possibilità di pesca nell'intervallo superiore in modo da limitare le variazioni interannuali a un massimo del 20 % a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1139.

¹⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820521>.

¹¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907944>.

¹² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.23310368>.

¹³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820512>.

- (18) Per quanto riguarda la passera di mare, secondo le stime del CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco¹⁴. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per la passera di mare a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (19) Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM stima che, sebbene la biomassa sia al di sopra del $B_{trigger}$, non vi sia stato un forte reclutamento dal 2014 ad oggi¹⁵. Le stime del CIEM indicano peraltro un reclutamento storicamente basso nel 2021 e nel 2022. Spesso, inoltre, la pesca dello spratto è una pesca multispecifica mista a quella dell'aringa. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (20) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁶, in particolare l'articolo 33 riguardante la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l'articolo 34 riguardante la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi, per gli sbarchi degli stock da esso disciplinati, i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere tali dati alla Commissione.
- (21) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹⁷ introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo nel caso in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (22) La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale, aringa del Baltico occidentale e aringa del Baltico centrale è inferiore al B_{lim} . La biomassa dello stock di aringa del Golfo di Botnia è al di sotto del $B_{trigger}$ e, secondo le stime, dovrebbe avvicinarsi molto al B_{lim} nel 2024. Per tutti questi stock nel 2024 sono consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2024, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 30 è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (R_{lim}) e in quella zona sono consentite, nel 2024, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno

¹⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820533> e <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820539>.

¹⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820581>.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2024.

- (23) [*spazio riservato alla "busbana norvegese"* - Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹⁸ fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2023 nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a. La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l'inizio delle attività di pesca il 1° novembre 2023, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC provvisorio per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Tale TAC provvisorio dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato il 9 ottobre 2023¹⁹.]
- (24) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa le possibilità di pesca per l'eglefino nella sottozona CIEM 4, nella divisione CIEM 6a e nella divisione CIEM 3a (Mare del Nord, ovest della Scozia, Skagerrak) per il 2023, sulla base dell'esito delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione, la Norvegia e il Regno Unito per il 2024 riportato nel verbale concordato firmato il 9 dicembre 2022²⁰. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. Pertanto è auspicabile introdurre una flessibilità tra zone, fino a un massimo del 10 %, relativa ai contingenti degli Stati membri per l'eglefino dal Mare del Nord alle acque dell'Unione dello Skagerrak-Kattegat.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.
- (26) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024, poiché tale periodo coincide con la campagna di pesca dello stock. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2024 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2023/194.

¹⁸ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

¹⁹ [*Spazio riservato al parere del CIEM previsto il 9 ottobre 2023*].

²⁰ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2023-eu-no-uk-fisheries-consultations_en.pdf.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) "sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
- 2) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - a) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - b) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- 3) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- 4) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- 5) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e di approssimazioni, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico;
- 6) "TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
- 7) "TAC precauzionale": TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.

²¹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - d) i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

1. Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
3. Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
 - a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
 - c) pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

Articolo 8

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26

La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 26.

Articolo 9

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:
 - a) non può essere catturato né detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno;
 - b) dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;
 - c) tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata nella sottodivisione 31 dal 1° maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11
Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12
Modifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

- 1) nell'allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*) nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse				Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
	<i>Trisopterus esmarkii</i>					
Anno	2023		2024			
					TAC analitico	
Danimarca	46 929	(¹)(³)	<i>pro memoria (pm)</i>	(¹)(⁶)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	9	(¹)(²)(³)	pm	(¹)(²)(⁶)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	35	(¹)(²)(³)	pm	(¹)(²)(⁶)		
Unione	46 973	(¹)(³)	pm	(¹)(⁶)		
Regno Unito	11 439	(²)(³)	pm	(²)(⁶)		
Norvegia	0	(⁴)	pm	(⁴)		
Isole Fær Øer	0	(⁵)	pm	(⁵)		
TAC	58 412					

(¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

- (2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.
- (3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.
- (4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
- (5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
- (6)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

".

2) nell'allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

Specie :	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	363	(1) (2)	TAC analitico
Danim arca	2 495	(1) (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.
Germa nia	1 588	(1) (2)	
Franci a	2 768	(1) (2)	
Paesi Bassi	272	(1) (2)	
Svezia	223	(1) (2)	
Union e	7 709	(1) (2)	
Norve gia	13 432	(3)	
Regno Unito	37 261		
TAC	58 402		

- (1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).
- (2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (HAD/*03A-C).
- (3)

Di cui 11 182 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello

indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	4 774
--------	-------

Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

In deroga al secondo comma:

- a) l'articolo 12, punto 1, si applica dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024;
- b) [spazio riservato].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali misure ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Tabella 1

Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisioni 30-31
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/30/31.)
Finlandia	820	⁽¹⁾	TAC analitico
Svezia	180	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	1 000	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	1 000	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 2

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	55 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	218 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	51 ⁽¹⁾		
Svezia	70 ⁽¹⁾		
Unione	394 ⁽¹⁾		
TAC	394 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 3

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	628 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	167 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	3 208 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Finlandia	6 261	⁽¹⁾
Lettonia	792	⁽¹⁾
Lituania	833	⁽¹⁾
Polonia	7 113	⁽¹⁾
Svezia	9 548	⁽¹⁾
Unione	28 550	⁽¹⁾
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 4

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	16 862	TAC analitico	
Lettonia	19 652	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Unione	36 514		
TAC	36 514		

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	137	⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	54	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia	13	(1)
Finlandia	10	(1)
Lettonia	51	(1)
Lituania	33	(1)
Polonia	159	(1)
Svezia	138	(1)
Unione	595	(1)
TAC	Non pertinente	(1)

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 6

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	60	(1)	TAC precauzionale
Germania	29	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	1	(1)	
Finlandia	1	(1)	
Lettonia	5	(1)	
Lituania	3	(1)	
Polonia	16	(1)	
Svezia	21	(1)	
Unione	136	(1)	
TAC	136	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel rispetto delle

Tabella 7

Specie:	Passera di mare	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/3BCD-C)
Danimarca	8 105	TAC analitico	
Germania	900	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Polonia	1 697		
Svezia	611		
Unione	11 313		
TAC	11 313		

Tabella 8

Specie:	Salmone atlantico	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31
	<i>Salmo salar</i>		(SAL/3BCD-F)
Danimarca	11 183 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	1 244 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	1 137 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	13 945 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lettonia	7 113 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lituania	836 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Polonia	3 393 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	15 116 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	53 967 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

(1)	Numero di esemplari.
(2)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del salmone Atlantico, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione nella sottodivisione CIEM 31 in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto.
(3)	Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

Tabella 9

Specie:	Salmone atlantico	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32
	<i>Salmo salar</i>		(SAL/3D32.)
Estonia	1 040	(1)	TAC precauzionale
Finlandia	9 104	(1)	
Unione	10 144	(1)	
TAC	Non pertinente		

(1) Numero di esemplari.

Tabella 10

Specie:	Spratto	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/3BCD-C)
Danimarca	16 948		TAC analitico
Germania	10 737		Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
Estonia	19 681		
Finlandia	8 872		
Lettonia	23 770		

Lituania	8 598
Polonia	50 445
Svezia	32 764
Unione	171 815
TAC	Non pertinente
